



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER I MUSEI CIVICI DI MONZA - CASA DEGLI UMILIATI

CAPITOLATO

Art. 1

OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO

1. La presente concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., ha come oggetto il servizio di progettazione, gestione e realizzazione di attività didattiche per i Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati siti in Via Teodolinda, 4.
2. I servizi oggetto della presente procedura, meglio dettagliati al successivo art. 3, sono:
 - a) per il punto 3.1. la progettazione, gestione e realizzazione di percorsi didattici e laboratori per scuole di ogni ordine e grado e per gruppi con particolari esigenze;
 - b) per il punto 3.2. la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento, visite speciali e laboratori per adulti e bambini.
3. La gestione dei servizi dovrà essere volta a valorizzare il patrimonio culturale dei musei e dei relativi beni culturali nel contesto del patrimonio artistico e monumentale della città di Monza e del suo territorio attraverso opportune azioni di carattere divulgativo e di educazione al patrimonio.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di mesi 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. Il servizio consiste nella progettazione, su indicazione e insieme al Responsabile dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Monza, di una serie di almeno 20 proposte - comprensive di eventuali materiali ad hoc - tra percorsi didattici e laboratori destinati alle scolaresche declinati per le scuole di ogni ordine e grado e ai visitatori, da svolgersi presso la sede della Casa degli Umiliati, negli spazi espositivi e/o nel laboratorio didattico, o presso le sedi scolastiche richiedenti, aventi le caratteristiche sotto indicate:

	Tipologia servizio	Durata massima	N° partecipanti	Note
a)	Percorso tematico di approfondimento per adulti	1h 30'	Max 30	N° 1 operatore per gruppo + materiali
b)	Visita giocata per famiglie in	1h 30'	Max 30	N° 1 operatore +

	museo (adulti + bambini)			materiali
c)	Laboratorio didattico per bambini (fasce di età da 3 a 14 anni) da svolgersi nell'aula didattica del museo	2h	1 classe per volta oppure max 25 bambini	N° 2 operatori + materiali
d)	Visita didattica per bambini (fasce di età da 3 a 14 anni) in museo	1h 30'	1 classe per volta oppure max 25 bambini	N° 1 operatore + materiali
e)	Visita didattica per bambini + laboratorio didattico(fasce di età da 3 a 14 anni)	3h	1 classe per volta	N° 2 operatori + materiali
f)	Intervento in classe pre e/o post visita didattica	1h (=1 modulo)	1 classe per volta	N° 1 operatore + materiali
g)	Percorso di visita per non vedenti	1h 30'	Max 15	N° 1 operatore + materiali
h)	Percorso di visita per non udenti	1h 30'	Max 15	N° 1 operatore + materiali
i)	Percorso personalizzato per gruppi con esigenze particolari	1h 30'	Max 15	N° 1 operatore + materiali

2. Le proposte della tipologia c), d), e), f) sono rivolte alle scuole. Le proposte dovranno essere pensate per gruppi, pari ad una classe accompagnata da massimo 2 insegnanti, e declinate in varie forme adatte alle scuole di ogni ordine e grado. Le proposte dovranno essere presentate in forma tale da poter essere inserite in un "catalogo dell'offerta didattica" e dovranno essere garantite durante tutto l'arco dell'anno scolastico. In accordo e collaborazione con la Direzione del museo, che si occuperà della gestione delle prenotazioni in merito alla disponibilità degli spazi museali, saranno a carico del contraente la gestione delle attività, l'organizzazione del proprio personale e dei materiali per la realizzazione degli interventi e i successivi rapporti con la scuola. Caratteristiche, termini e costi degli interventi saranno stabiliti in base alle offerte presentate in sede di gara;
3. L'aggiudicatario dovrà garantire al Committente, nell'ambito del contratto, lo svolgimento, come sotto dettagliato, delle proposte di cui ai punti a), b), c), d), g), h) che verranno inserite dalla Direzione del museo nel calendario mensile di eventi offerti alla cittadinanza:
 - proposta a) n° 30
 - proposta b): n° 30
 - proposta c): n° 15 da svolgersi in concomitanza con le visite di tipologia a)
 - proposta d): n° 15 da svolgersi in concomitanza con le visite di tipologia a)
 - proposta g): n° 3
 - proposta h): n° 3

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario della concessione, derivante dal vincolo di esecuzione delle prestazioni di cui sopra, il Committente riconoscerà all'aggiudicatario, quale corrispettivo, l'importo da questi offerto in sede di gara in ribasso sulla base d'asta di € 9.000,00 più Iva.

4. Le proposte di cui al punto i) potranno essere richieste da gruppi con particolari esigenze con un preavviso di minimo 30 giorni rispetto alla data di svolgimento del percorso in modo da consentire al Contraente e alla Direzione del museo la corretta progettazione del percorso richiesto, i cui costi saranno a carico del gruppo richiedente.

5. Il committente potrà richiedere al contraente ulteriori servizi, tra quelli indicati al comma 1), previa comunicazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista dell'iniziativa, al costo unitario offerto dal contraente in sede di gara per quella determinata tipologia di servizio.

Art. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi museali oggetto della concessione dovranno essere prestati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ss.mm.ii., dal vigente Regolamento dei Musei Civici di Monza e da tutte le altre normative, disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto sancito dal "Codice etico dell'ICOM per i musei" in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché dal presente Capitolato.
2. L'attività dovrà essere prestata costantemente con precisione, impegno, professionalità tali da valorizzare al massimo la fruibilità e l'immagine dei musei nei confronti dei visitatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi offerti.
3. Il personale incaricato dello svolgimento dei servizi dovrà trovarsi all'ingresso del museo almeno 15 minuti prima dell'orario concordato di inizio al fine di assicurarsi che tutto si possa svolgere nella massima sicurezza ed efficienza.
4. Il contraente dovrà svolgere i servizi didattici oggetto del presente Capitolato in stretta sintonia con gli indirizzi di politica culturale stabiliti dal Committente e secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione del museo.
5. Le attività oggetto della presente concessione potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'utenza mediante appositi questionari o indagini di customer satisfaction, i cui risultati saranno comunicati al contraente a cadenze stabilite.

Art. 5

ONERI DEL CONTRAENTE

1. Il contraente si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate.
2. Sono a cura e spese del contraente tutti i materiali e gli strumenti operativi necessari allo svolgimento delle attività richieste, nonché al servizio di gestione dell'organizzazione delle attività.

Art. 6

PERSONALE DEL CONTRAENTE

1. Il contraente dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato tramite una dotazione di personale specializzato e in grado di assicurare un pieno rispetto di tutte le vigenti norme richiamate all'art. 4 punto 1), nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.
2. Per l'intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà prevedere minimo n. 4 operatori ed essere correlata alla tipologia e all'entità delle attività proposte,

garantendo di norma la possibilità di effettuare, qualora richiesto, n° 2 attività didattiche diverse in contemporanea all'interno degli spazi del museo.

3. Il personale addetto alle attività dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal contraente in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.

4. Il personale in servizio da parte del contraente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) diploma di scuola superiore o di laurea in materie attinenti ai servizi da svolgere
- b) uso corrente della lingua italiana e di una seconda lingua straniera
- c) curriculum attestante una specifica qualificazione professionale o esperienza lavorativa nei servizi da svolgere (possesso di diplomi o attestati di frequenza di corsi di formazione o di specializzazione, oppure svolgimento di comprovate prestazioni lavorative nel settore).

5. Il contraente dovrà:

- a) nominare un proprio Responsabile del servizio che costituirà il referente unico con il quale il Committente si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione e che sarà il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi.
- b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con la Direzione del museo;

6. Il Committente si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inadatto al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il contraente dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dal Committente, senza alcun onere economico a carico di quest'ultimo.

Art. 7

ONERI DEL COMMITTENTE

Sono a cura e spese del Committente:

- a) la messa a disposizione dell'aula didattica e delle relative attrezzature per lo svolgimento dei laboratori di cui all'art. 3.
- b) la tempestiva comunicazione al contraente di qualsivoglia motivo di impedimento della fruizione degli spazi museali che si traduca in una limitazione temporanea dei servizi resi dal contraente, senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo da parte del Committente.

Art. 8

PROVENTI E TARIFFE E DEL CONTRAENTE

1. Per le prestazioni di cui all'art. 3 punto 2) e punto 4) il contraente riceverà in maniera diretta dal richiedente il corrispettivo per la prestazione effettuata secondo le tariffe offerte in sede di gara.

2. Per le prestazioni di cui all'art. 3 punto 3) il Committente erogherà al contraente il corrispettivo da questi offerto in sede di gara in ribasso sulla base d'asta di € 9.000,00 più Iva (€ 10.980,00 IVA 22%), secondo le scadenze e gli importi sotto indicati:

Primo acconto pari a 1/3 dell'importo offerto in sede di gara, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa alla data della sottoscrizione del contratto;

Secondo acconto pari a 1/3 dell'importo offerto in sede di gara, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa trascorsi 12 mesi dalla data della sottoscrizione del contratto;

Saldo pari a 1/3 dell'importo offerto in sede di gara, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al termine della concessione, e del rendiconto di tutta l'attività svolta come dettagliato all'art. 3.

3. Per eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'art. 3 punto 5) richieste dal Committente, l'aggiudicatario emetterà una fattura mensile, accompagnata da una relazione illustrativa contenente il numero dei partecipanti e le annotazioni ritenute utili alla valutazione complessiva del servizio, secondo le tariffe offerte in sede di gara.

4. Le fatture di cui ai precedenti commi 2) e 3) verranno liquidate dal Committente a 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di verifica della conformità della prestazione: la verifica di conformità della prestazione avverrà entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione.

Art. 9

VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

1. Per quanto riguarda le prestazioni di cui all'art. 3 punto 2) il valore complessivo stimato è pari a € 40.000,00 calcolato tenendo conto della popolazione residente di Monza pari a circa 120.000 abitanti, della popolazione della provincia, del numero di scuole presenti sul territorio comunale.

2. A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario della concessione, derivante dal vincolo di esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 3 comma 3), il Committente riconoscerà all'aggiudicatario, quale corrispettivo, l'importo da questi offerto in sede di gara in ribasso sulla base d'asta di € 9.000,00 più Iva.

Art. 10

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI COMUNALI

1. Il Committente si riserva ogni decisione in merito all'articolazione e agli allestimenti delle collezioni museali permanenti e a qualsiasi tipo di movimentazione delle opere d'arte ed altri beni culturali presenti nei musei (per eventuali nuove sezioni espositive o riallestimento delle collezioni attuali, restauri, prestiti, mostre, ecc.). Qualora tali modifiche dovessero tradursi in una limitazione temporanea per l'espletamento dei servizi, nulla sarà dovuto al contraente per eventuali mancati introiti.

2. L'eventuale utilizzo da parte del contraente di insegne, marchi o loghi diversi da quelli del Committente o del contraente, ivi compresi quelli di eventuali sponsor per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere preventivamente concordata con il Committente.

3. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato il contraente si impegna ad un corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione negli spazi museali, a segnalare tempestivamente al Committente tutti i danni, guasti, deterioramenti dei quali possa venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività che possano interessare i locali, gli impianti, le attrezzature, i beni mobili e i beni culturali dei musei onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato di conservazione.

Art. 11

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Contraente s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione del servizio.

Art. 12

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E VARIANTI

1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto della concessione sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell'offerta presentata dal contraente, nonché su richiesta del Committente in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio.

2. Eventuali varianti migliorative rispetto agli standard qualitativi fissati dal Capitolato presentate in sede di offerta che comportino attribuzione di punteggio saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico dell'offerente.

3. Durante l'esecuzione del contratto, il Committente si riserva di verificare con il contraente l'eventuale necessità di apportare migliorie alle modalità di espletamento dei servizi affidati senza che il contraente possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni.

Art. 13

RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Il Contraente svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del Committente e dei terzi presenti nel museo o a cose di terzi nel corso delle attività, con gli utenti ritenuti terzi tra loro e con estensione della copertura anche agli accompagnatori; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili all'utilizzo degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi. Il Contraente si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Contraente non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Il Contraente, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

Art. 14

VERIFICHE SUL SERVIZIO

1. Il Committente procederà a valutazioni sul numero, sull'idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, sulla corretta gestione dei beni utilizzati e su tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte del contraente per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente Capitolato.

2. Per le verifiche di cui al comma precedente, il Committente si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno, attraverso il personale del museo ed altri eventuali soggetti.

Art. 15

CESSIONE A TERZI E SUBCONCESSIONE

In conformità alle prescrizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario dell'esecutore del contratto, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza dell'appalto dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall'aggiudicatario. L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione del contratto e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza dell'appalto, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

In ragione della peculiare natura dei servizi oggetto della concessione è vietata alcuna forma di subconcessione dei servizi oggetto del contratto, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 16

INADEMPIENZE E PENALI

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal contraente al presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, il Committente procederà in forma scritta:

- a) alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;
- b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6;
- c) all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

2. Il contraente, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Committente una comunicazione con cui:

- a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
- b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il contraente dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Committente, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

4. Il Committente, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al contraente; resta impregiudicato per il Committente il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

5. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Committente effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

6. In caso di infrazioni accertate, il Committente addebiterà al contraente una sanzione commisurata alla gravità del fatto, ad esempio:

- a) € 100,00 per ogni 30 minuti di ritardo rispetto all'orario di servizio richiesto
- b) € 500,00 per mancata effettuazione del servizio richiesto;
- c) € 200,00 per presenza di 1 solo operatore ove ne siano previsti da capitolato 2

Per altre violazioni a disposizioni previste dal presente Capitolato, e non ricomprese nella casistica di cui sopra, motivata penalità ricompresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 800,00 in relazione alla gravità dell'infrazione o disservizio causato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

7. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Committente effettuerà trattenute, sugli eventuali crediti del contraente, ovvero, in mancanza dei crediti, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il diritto per il Committente al risarcimento dei maggiori danni.

8. Qualora il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, ovvero non la esegua con le modalità ed entro i termini previsti, il Committente potrà ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente, a cui saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati al Committente.

9. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Committente risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

- a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- b) interruzione o abbandono non motivati del servizio;
- c) impiego di personale inferiore o inadeguato a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica e comunque non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione, assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara; mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo; mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra grave inosservanza delle norme di legge e/o disposizioni del Capitolato relative al personale;
- d) verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del contraente, per danni alla struttura, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- e) inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
- f) cessione o subconcessione del contratto a terzi;
- g) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del contraente; in caso di associazione temporanea di imprese si applica l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;
- h) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
- i) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- l) mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dal Comune in sede di controllo ai sensi degli atti di gara;
- m) mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in gara;
- o) sopravvenute cause ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale del contraente. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:

- a) non spetterà al contraente alcun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa essergli derivato;
- b) al contraente verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;
- c) al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il contraente sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;
- d) il Comune potrà rivolgersi agli altri concorrenti secondo la graduatoria, ricorrendone i presupposti di legge e gli eventuali maggiori costi del nuovo affidamento saranno addebitati al soggetto inadempiente del contratto risolto; in assenza di concorrenti disponibili, il Comune potrà temporaneamente assegnare il servizio direttamente ad un altro soggetto, nelle more di effettuazione di una gara ad evidenza pubblica.

Art. 18

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- c) cessazione dell'attività da parte del contraente e, per cooperative sociali e consorzi, cancellazione dall'Albo regionale vigente.

2. In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute al contraente le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

3. Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall'aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 90 giorni. L'aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, il contraente è responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

2. Nell'applicazione della succitata normativa, il contraente dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

3. Il contraente non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale.

4. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.

5. Il contraente comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti del Comune e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l'espletamento dei servizi.

Art. 20

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo del seguente conto corrente "dedicato" presso l'istituto bancario _____IBAN _____ e mediante le persone delegate ad operare indicati nella dichiarazione presentata dal contraente in data, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ad esso materialmente allegato.

Quanto sopra dovrà essere osservato con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti al presente contratto.

Art. 21

CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il contraente deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, per la concessione del servizio, la cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto della stipulazione del presente contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture e alle opere attestata da verbale redatto in contraddittorio con la Direzione del museo.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dallo svolgimento dei servizi;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Contraente.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Contraente è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 22

SPESE DI REGISTRAZIONE

Sono a carico del contraente tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria, le spese di registrazione del contratto, gli oneri fiscali.

Art. 24

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il contraente dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile ogni controversia che dovesse sorgere tra le

parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

ALLEGATI:

- 1) **Elenco completo delle opere esposte**